

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. C. 2568 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	485
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	492
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	487

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	487
--	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. COM(2014)6 final (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	490
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	493
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. COM(2014)221 final (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	490
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	496

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

**La seduta comincia alle 8.40.**

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento ener-**

getico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

**C. 2568 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Paolo TANCREDI (NCD) intende precisare, anche con riferimento al dibattito svoltosi nella seduta di ieri, che il suo voto sulla proposta di parere sarà favorevole. La sua posizione è motivata dai contenuti del provvedimento in relazione alle competenze della XIV Commissione, poiché il decreto-legge reca diverse disposizioni volte all'adeguamento della normativa nazionale a quella europea.

Si tratta a suo avviso di un fatto positivo, e non ritiene che l'aver anticipato alcuni contenuti del disegno di legge europea 2013 *bis* sia di per sé da biasimare, in presenza di urgenze quali sono quelle determinate dalla necessità di risolvere procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia.

Ciò su cui invece intende esprimere una valutazione negativa è il metodo di lavoro imposto alla Commissione, chiamata ad esprimersi su un atto trasmesso alla Camera solo nella giornata di lunedì, densissimo di norme, vertenti sulle materie le più disparate, ed il cui titolo, ancorché lungo, non è certamente esaustivo dei contenuti. Quale esempio della confusione del provvedimento, richiama le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, introdotto al Senato, recante misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari. Osserva che analoghe disposizioni sono già contenute, sebbene con diversa modulazione, nel decreto legge n. 83 del 2014 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, che il Senato ha approvato definitivamente lunedì scorso.

Si determina in tal modo una sovrapposizione e una contraddizione nel nor-

mare la stessa materia, intervenendo diversamente in due decreti-legge che hanno tra loro uno scarto di 15 giorni: si tratta di modalità che mettono in difficoltà il Parlamento e che sono dannose anche per la qualità della legislazione che in tal modo si introduce.

Sempre con riguardo alla qualità della legislazione, sottolinea come, in materia di agricoltura, il decreto-legge, reca disposizioni così minute e di dettaglio, che avrebbero dovuto essere collocate in un diverso strumento legislativo, e non certo in un decreto-legge.

Ha ritenuto opportuno esprimere le sue riserve sul provvedimento in esame, pur confermando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Stefano VIGNAROLI (M5S) richiama le riserve espresse nella seduta di ieri per confermare il voto contrario del M5S sul provvedimento. Riterrebbe in ogni caso opportuno, tenuto conto delle competenze della XIV Commissione, richiamare nel parere il contrasto delle norme recate dall'articolo 14 relative alla realizzazione dell'inceneritore di Salerno con le indicazioni dell'Unione europea, che invitano gli Stati membri a privilegiare il riciclo ed il recupero dei rifiuti.

Anche con riferimento alle disposizioni riguardanti gli uccelli utilizzati a fini di richiami vivi, che dovrebbero risolvere una procedura di infrazione in corso, queste si limitano in realtà a disporre una proroga, che non consentirà di risolvere il contenzioso in corso.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Tancredi con riferimento al metodo di lavoro cui le Commissioni sono costrette, che non consente di svolgere un adeguato lavoro istruttorio su un provvedimento così complesso. Si tratta di un problema che la Commissione, nelle sedi opportune, dovrebbe porre con forza.

Con riferimento alle segnalazioni del collega Vignaroli, osserva come la più volte richiamata complessità del provvedimento

e le modalità del suo esame non consentono di richiamare tutti gli aspetti di rilievo; ha in ogni caso richiamato espressamente nelle premesse il tema delle emergenze ambientali. Con specifico riferimento alla disciplina dei richiami vivi, già oggetto di discussione presso la XIV Commissione in sede di esame della legge europea 2013 *bis*, osserva come la formulazione contenuta nel decreto-legge sia frutto di una complessa mediazione e non ritiene opportuno intervenire ulteriormente sul punto.

Florian KRONBICHLER (SEL) richiama l'attenzione dei colleghi sul contenuto dell'articolo 11, comma 8, che interviene in materia di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Osserva in proposito che la partecipazione della Regione Lombardia all'intesa originariamente prevista esclusivamente tra lo Stato e le province Autonome di Trento e Bolzano, con il trasferimento delle funzioni statali di gestione del Parco relative alla parte lombarda alla Regione medesima, rischia – come anche denunciato dalle associazioni del settore – di portare ad uno smembramento nella gestione, che dovrebbe invece essere ricondotta ad unità.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ribadisce l'opportunità di fare riferimento alle specifiche questioni che riguardano procedure di infrazione in corso, come ad esempio quella relativa alla discarica di Malagrotta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, anche in considerazione del fatto che non sono emersi, nel corso del dibattito, profili di problematicità del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 8.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 8.55.**

**Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.**

**Atto n. 101.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, ricorda che i regolamenti oggetto di attuazione sono stati approvati dall'Unione europea al fine di contrastare il commercio di legname di provenienza illegale. Più precisamente, il regolamento n. 2173/2005 ha istituito un sistema di licenze per le importazioni di legno nell'Unione europea, noto come sistema FLEGT (*Forest Law Enforcement, governance and trade*); le disposizioni applicative sono contenute nel regolamento CE n. 1024/2008. La licenza è volta ad attestare la conformità del legno

commercializzato alle prescrizioni vigenti nel Paese di provenienza. Il sistema è legato ad accordi volontari di partenariato (VPA) bilaterali, concordati tra l'Unione europea e gli Stati produttori di legname che intendono contrastare il fenomeno del taglio illegale e facilitare l'ingresso dei prodotti derivanti dal legno nell'ambito del mercato europeo. Attualmente i paesi firmatari di un VPA sono: Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ghana, Indonesia, Liberia. Altri 6 VPA sono in corso di negoziato.

Il regolamento (CE) n.995/2010, noto come regolamento EUTR (*European Union Timber Regulation*), applicabile a decorrere dal 3 marzo 2013, si applica a tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da paesi europei ed extra europei e prevede il divieto di immissione sul mercato UE di legname illegale e di prodotti da esso derivati, nonché l'obbligo per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato europeo tali merci di osservare la «dovuta diligenza», adottando misure per la verifica della legalità delle stesse. Il sistema di gestione del rischio si basa su tre elementi procedurali: la raccolta delle informazioni (descrizione del prodotto, Paese di raccolta, nominativo ed indirizzo del fornitore e del commerciante, documenti che accompagnano il prodotto); la valutazione del rischio (garanzia di conformità alla legislazione vigente, che può includere una certificazione o un altro schema verificato da terzi; prevalenza di raccolta illegale di determinate specie legnose; – prevalenza di raccolta o pratiche illegali nel paese di raccolta e/o nella regione dove il legname è stato raccolto, inclusa la considerazione della prevalenza di conflitti armati; sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle esportazioni e le importazioni di legname; complessità della catena di approvvigionamento del legname e dei prodotti del legno; attenuazione del rischio (qualora la valutazione indichi il rischio di legname illegale presente nella catena di approvvigionamento, tale rischio

può essere attenuato richiedendo informazioni e controlli supplementari da parte del fornitore e/o verifiche da parti di terzi); l'obbligo per i commercianti di tenere un registro con il nome dei fornitori e dei clienti per garantire la tracciabilità dei prodotti.

Segnala che lo schema in esame è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega contenuta all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96). Ricordo che il termine per l'esercizio della delega – fissato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge – scade il 4 settembre 2014.

Prima di procedere alla descrizione sintetica del provvedimento, intende richiamare, per sommi capi, i principi e i criteri direttivi fissati nella legge di delegazione europea 2013, che hanno ad oggetto: l'individuazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità nazionale competente designata per il controllo del sistema della licenze e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili; la previsione di sanzioni amministrative e di sanzioni penali; l'istituzione di un registro degli operatori; la determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione, nonché la destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli; l'individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia; la determinazione di una tariffa per l'importazione di legname; e, infine, la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 rinvia alle definizioni previste nei Regolamenti n. 2173/2005 e n. 995/2010 nonché – ai fini della defini-

zione di « dichiarazione in dogana » – alle vigenti disposizioni europee vigenti in materia.

L'articolo 2 attribuisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la qualifica di Autorità nazionale competente per l'attuazione della normativa comunitaria citata; essa potrà avvalersi del Corpo forestale dello Stato per effettuare i controlli previsti. L'Autorità è chiamata a curare i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti designate dalle autorità governative di un paese partner e dal suo settore forestale e del legname che possono essere chiamate ad effettuare i controlli e a redigere relazioni sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT (articolo 2, primo paragrafo, n.14) del reg. n. 2173/2005); e con gli organismi di controllo, a cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 8 del regolamento 995/2010. L'Autorità nazionale assicura inoltre il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa comunitaria richiamata, avvalendosi del supporto della Consulta, prevista dall'articolo 5 dello schema di decreto. Essa presenta e trasmette alla Commissione europea, informandone la Consulta, la relazione annuale prevista dall'articolo 8 del regolamento n.2173/2005; a tal fine riceve, entro il 1 febbraio di ogni anno le informazioni richieste dalla normativa europea citata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 3 definisce l'operatività del sistema di licenze FLEGT prevedendo che la licenza è messa a disposizione dell'autorità nazionale competente, in maniera preventiva o contestuale alla dichiarazione in dogana del carico di legname e può essere tradotta in italiano a spese dell'importatore. L'Autorità nazionale e l'Agenzia delle dogane collaborano per attuare il regolamento n.2173/2005 e per effettuare verifiche merceologiche sul carico in entrata. Gli importatori sono tenuti a versare, a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di controllo, un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno. L'entità e le modalità

di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 istituisce il registro degli operatori, gestito dall'Autorità nazionale competente al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al Regolamento 995/2010. Ai sensi del comma 2, per effettuare la valutazione del rischio, l'Autorità nazionale riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all'anno precedente. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sono individuate le modalità di funzionamento del registro.

L'articolo 5 prevede l'istituzione della Consulta, alla quale partecipano il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente, le Regioni e le province autonome, l'Agenzia delle dogane, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative del settore ed ogni altro soggetto pubblico o privato che si ritenga utile coinvolgere. La Consulta è chiamata a supportare l'Autorità nazionale per la soluzione di criticità inerenti le attività di controllo sul taglio del legname e sulla protezione delle foreste, esprimendo pareri non vincolanti sugli aspetti relativi all'attuazione e all'interpretazione della normativa comunitaria di settore, alla promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi nonché allo scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti. Infine, gli articoli 6 e 7 contengono – rispettivamente – norme introdotte di sanzioni penali e amministrative, nonché disposizioni finanziarie.

Non recando il provvedimento alcun profilo problematico in ordine alla com-

patibilità con la normativa dell'UE, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) concorda con la relatrice. Rileva tuttavia una piccola incongruenza, laddove si individua l'autorità nazionale competente nel Ministero delle Politiche agricole, mentre la Consulta è collocata presso il Ministero dell'Ambiente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.05.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 31 luglio 2014. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro.**

**COM(2014)6 final.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sull'atto la Commissione dovrà esprimersi nella seduta corrente, poiché la Commissione Lavoro è in attesa del parere per esprimersi a sua volta.

Invito quindi la relatrice a illustrare la proposta di parere, che ha già provveduto a trasmettere, questa mattina, a tutti i componenti della Commissione.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ricorda che questa mattina si è svolta sull'atto una audizione del Sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova, particolarmente utile e concreta e che ha consentito di acquisire elementi informativi e chiarimenti su alcune perplessità emerse nel corso del dibattito e delle precedenti audizioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. COM(2014)221 final.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sull'atto la Commissione dovrà esprimersi nella seduta corrente, poiché la Commissione Lavoro è in attesa del parere per esprimersi a sua volta.

Invito quindi la relatrice a illustrare la proposta di parere, che ha già provveduto a trasmettere, questa mattina, a tutti i componenti della Commissione.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ricorda che l'audizione del Sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova, svoltasi questa mattina, benché dedicata all'atto in materia di servizi per l'impiego, ha consentito di acquisire importanti elementi di conoscenza anche sull'atto in titolo.

Di particolare importanza l'informazione che il prossimo 11 settembre il Sottosegretario incontrerà sul tema il Co-

mitato economico e sociale europeo. Riterrrebbe al riguardo particolarmente utile che la Commissione, anche congiuntamente con la Commissione Lavoro, organizzasse un incontro con il Sottosegretario successivamente a tale incontro, al fine di conoscere gli esiti dell'avvio del negoziato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**  
(C. 2568 Governo, approvato dal Senato).

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo del disegno di legge C. 2568 Governo, approvato dal Senato: « DL 31/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »;

rilevato che il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni, di carattere eterogeneo, che incidono su un diversificato ambito di materie – tra cui agricoltura, settore energetico, ambiente, imprese –, il cui contenuto è stato significativamente modificato e ampliato nel corso dell'esame presso il Senato;

ciò rende particolarmente complesso lo svolgimento di una adeguata istruttoria sulla portata e gli effetti delle disposizioni medesime, anche in considerazione dei ristretti tempi di esame a disposizione delle Commissioni parlamentari della Camera;

preso atto altresì che il provvedimento contiene numerose disposizioni volte alla definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, ivi comprese norme che consentono la risoluzione di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

pur condividendo la necessità di una rapida definizione del contenzioso in essere con la Commissione europea, si evidenzia che il provvedimento incide, in alcuni casi con nuova disciplina, su materie già oggetto di intervento nel disegno di legge europea 2013 *bis*, recentemente approvato alla Camera in prima lettura e tuttora all'esame del Senato (A.S. 1533);

osservato che l'articolo 13 del decreto-legge reca, tra l'altro, una disciplina in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari, e richiamata l'opportunità – in relazione al grave problema delle emergenze ambientali, purtroppo numerose in Italia – di intervenire, con adeguate risorse, anche sulle altre tipologie di siti di interesse nazionale (SIN), che tutt'ora necessitano di operazioni di bonifica;

evidenziata inoltre l'opportunità di assicurare, con riferimento ai contenuti dell'articolo 16, in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, il necessario coordinamento tra i vari livelli di legislazione, al fine di scongiurare il rischio di discordanze tra la disciplina recata dal provvedimento e le numerose disposizioni vigenti in materia emanate dalle Regioni e dagli enti territoriali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6);

considerata la relazione sulla proposta di regolamento predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa dal Governo al Parlamento il 19 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

premessi che:

la proposta in esame rientra tra le misure adottate dall'Unione europea – anche su impulso dell'Italia – per rilanciare l'occupazione, soprattutto giovanile. Tali misure, pur apprezzabili, sono insufficienti senza un mutamento della cornice complessiva di politica economica dell'Unione e senza ulteriori interventi di carattere anche finanziario;

le iniziative sinora adottate, infatti, sono incentrate sulle politiche dell'offerta, vale a dire sull'adattabilità dei giovani ai mercati del lavoro, mentre occorre dedicare maggiore attenzione agli impedimenti strutturali alla mobilità transfrontaliera, alla qualità del lavoro, alla sicurezza sociale e alla carenza di domanda di lavoro;

le risorse disponibili per attuare la « Garanzia per i Giovani » nell'Unione, pari a 6 miliardi di euro, sono ampiamente insufficienti a fronte dei 21 miliardi che sarebbero necessari allo scopo secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro. Andrà dunque valutato, anche in sede di revisione intermedia del quadro finanziario 2014-2020, un significativo incremento delle risorse riservate al finanziamento della « Garanzia per i giovani »;

la proposta in esame è funzionale al perseguimento della piena occupazione, che è uno degli obiettivi generali del processo di integrazione europea, enunciato dall'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

nonostante l'intervento di riforma operato con la decisione di esecuzione 2012/733/UE, la rete EURES presenta evidenti carenze, con particolare riferimento alla mancata promozione di modelli di mobilità equa come soluzione agli squilibri del mercato del lavoro europeo, all'incompleta disponibilità di offerte di lavoro e *curricula* individuali, alla ridotta capacità di mettere in contatto offerta e domanda di lavoro, alla disponibilità limitata di servizi di sostegno e consulenza, allo scambio inefficiente di informazioni tra gli Stati membri relative alle eccedenze ed alle carenze di manodopera;

il rafforzamento della rete EURES presenta carattere di urgenza anche in

quanto è funzionale alla piena operatività della « Garanzia per i giovani » e, più in generale, agli interventi dell'Unione europea in materia di disoccupazione giovanile;

la relazione predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali considera la proposta complessivamente conforme all'interesse nazionale, in quanto volta a realizzare una mobilità equa, idonea a risolvere gli squilibri del mercato del lavoro europeo ed accrescere il livello di occupazione a livello europeo. La relazione evidenzia tuttavia l'opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni specifiche della proposta;

considerato che:

la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

la proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà, avendo la rete EURES natura transnazionale e non potendo i singoli Stati membri assicurare da soli una efficace intermediazione lavorativa nel mercato interno. La proposta presenta inoltre un evidente valore aggiunto per l'Unione, in quanto volta a sviluppare un mercato del lavoro più integrato che consenta ai lavoratori di trasferirsi da regioni con un'elevata disoccupazione a zone caratterizzate da carenza di manodopera. In particolare, le disposizioni contenute nella proposta appaiono necessarie per adeguare la rete EURES al potenziale di mobilità dei lavoratori. Secondo quanto riportato dalla Commissione europea, 2,9 milioni circa di cittadini dell'UE vorrebbero migrare nei prossimi 12 mesi per ragioni connesse alla ricerca di un nuovo posto di lavoro;

la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità. Essa prevede infatti numerosi nuovi obblighi ed oneri per i destinatari che appaiono in linea generale congrui rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire;

va accolta con estremo favore e sostenuta la previsione dell'articolo 2, lettera c), della proposta secondo la quale, ai fini della rete EURES, la nozione di « offerta di lavoro » include anche l'apprendistato e il tirocinio, strumenti fondamentali per facilitare il passaggio dall'istruzione al lavoro;

nella Relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si segnala le difficoltà di partecipazione del nostro Paese alla mobilità transnazionale, determinate « dall'insufficienza delle competenze linguistiche e dall'inadeguatezza delle borse di mobilità », auspicando conseguentemente un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze nonché il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di *follow-up* delle azioni di mobilità. Tali interventi appaiono complementari all'applicazione delle misure contemplate dalla proposta in esame;

è necessario che il completamento del mercato europeo del lavoro, si accompagni ad una progressiva armonizzazione delle condizioni di lavoro negli Stati membri dell'Unione, secondo standard elevati, al fine di prevenire fenomeni di concorrenza dannosa con riferimento in particolare agli aspetti fiscali e previdenziali;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisata l'eventuale interazione tra i livelli di coordinamento della rete EURES previsti agli articoli 11 e 34

della proposta, evitando, anche in quest'ambito, sovrapposizioni e duplicazioni;

2) sia chiarito, con riferimento all'articolo 16 della proposta, relativo alla messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune, a chi competa l'onere di traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai *curricula vitae*;

3) sia stabilita la bi-direzionalità dello scambio di informazioni di cui all'articolo 14, comma 1, prevedendo espressamente che gli Stati membri, oltre a rendere accessibili sul portale EURES le offerte e le domande di lavoro nonché i *curricula* disponibili presso i propri servizi per l'impiego, possano a loro volta acquisire la medesima tipologia di informazioni da EURES;

4) sia promossa, attraverso apposite campagne di comunicazione, la più ampia conoscenza dei servizi della rete EURES da parte dei cittadini;

5) il Governo si adoperi, nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE, per promuovere una rapida approvazione della proposta in esame, tenendo costantemente informate le Camere sull'andamento dei negoziati, anche in seno ai triloghi eventualmente svolti con la Commissione e il Parlamento europeo;

6) il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione affinché:

siano sviluppate politiche efficaci anche in relazione agli impedimenti strutturali alla mobilità, alla qualità del lavoro, alla sicurezza sociale e alla carenza di domanda di lavoro;

sia avviata, in vista della revisione intermedia del quadro finanziario 2014-2020, una riflessione sulla opportunità di incrementare in misura significativa le risorse riservate al finanziamento della Garanzia giovani;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti se prevedere espressamente in seno alla proposta, al fine di accrescere le potenzialità della rete EURES, forme di raccordo della medesima rete con i soggetti privati che già operano nell'ambito dell'intermediazione del lavoro;

*b)* valuti il Governo, al fine di accrescere la partecipazione del nostro Paese alla mobilità transnazionale, quali misure adottare, anche nel quadro dell'attuazione del Piano d'azione italiano per la Garanzia per i giovani, per porre rimedio alla insufficienza delle competenze linguistiche e all'inadeguatezza delle borse di mobilità nonché per migliorare la preparazione, l'attuazione e le attività di *follow-up* delle azioni di mobilità.

## ALLEGATO 3

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. (COM(2014)221 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di decisione relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (COM (2014)221);

considerata la relazione sulla proposta di regolamento predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

premesso che:

la base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 151 e 153 del TFUE. Il primo individua, tra gli obiettivi dell'UE e degli Stati membri, la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e la lotta all'emarginazione. Il secondo, al paragrafo 2, lettera a), consente al Parlamento europeo e al Consiglio, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 151, di adottare secondo la procedura legislativa ordinaria misure per incoraggiare la cooperazione degli Stati membri attraverso iniziative volte al miglioramento della conoscenza, allo sviluppo degli scambi di informazioni e di migliori prassi, alla promozione di approcci innovativi, escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;

la proposta sembra peraltro prefigurare l'utilizzo dell'istituenda piattaforma

anche per combattere gli effetti distorsivi della concorrenza sleale derivante dal mancato o insufficiente contrasto al lavoro irregolare da parte di singoli Stati membri ai danni degli altri. Tale ultimo obiettivo potrebbe, in base ad una interpretazione restrittiva, essere considerato ultroneo rispetto alla previsione dell'articolo 153 ed essere invece ricondotto alla più ampia base giuridica per il funzionamento del mercato interno e la tutela della concorrenza di cui all'articolo 114 del TFUE;

la proposta è pienamente conforme al principio di sussidiarietà, pur presentando una motivazione incompleta e priva di indicatori quantitativi e qualitativi come richiesto dall'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

la necessità dell'intervento prospettato dalla proposta a livello europeo è evidente, non potendo la costituzione di una piattaforma europea sul lavoro sommerso che essere operata a livello europeo ed essendo rilevanti gli effetti transfrontalieri del fenomeno, soprattutto nei casi in cui venga combattuto sistematicamente in un Paese e trascurato dalle autorità pubbliche di un Paese vicino. La proposta presenta inoltre un'evidente valore aggiunto per l'Unione in quanto attraverso il coordinamento della piattaforma sarebbe offerto un significativo sostegno agli interventi nazionali in materia di lavoro sommerso, migliorandone l'efficacia;

la proposta in esame, mediante la creazione di una più stretta ed efficace

cooperazione tra le autorità nazionali per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, persegue l'obiettivo condivisibile di un maggiore coordinamento a livello europeo nei limiti consentiti dalle competenze attribuite in questo ambito all'Unione;

L'Unione europea è intervenuta in più occasioni in materia, soprattutto nell'ambito della procedura del semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche. In particolare, le raccomandazioni rivolte all'Italia e ad altri Stati membri negli ultimi anni – incluso il 2014 – richiedono espressamente l'adozione di misure efficaci contro l'economia sommersa e il lavoro irregolare;

il contrasto all'economia sommersa e al lavoro irregolare è necessario per il conseguimento di diversi obiettivi dell'Unione in materia di finanza pubblica, occupazione e protezione sociale;

il lavoro sommerso incide gravemente sulle finanze pubbliche, in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali, pregiudicando il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità e crescita e comportando una concentrazione del carico fiscale e contributivo sui contribuenti onesti;

il fenomeno è altresì dannoso per l'occupazione, per la produttività e le condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente; riduce la qualità del lavoro, mettendo a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale e danneggiando la competitività nel mercato. In particolare, esso rallenta il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione del 75 per cento delle persone di età compresa tra i 20 ed i 64 anni entro il 2020. Il lavoro sommerso si traduce in una riduzione dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria e genera concorrenza sleale tra le imprese;

la relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della

legge n. 234 del 2012, condivide la finalità generale del contrasto del lavoro sommerso attraverso il coordinamento dell'azione delle autorità nazionali competenti e considera pertanto la proposta di decisione complessivamente conforme all'interesse nazionale;

come evidenziato, la proposta presenta numerosi aspetti positivi che andranno preservati nel corso del negoziato, quali l'attenzione riservata al lavoro autonomo fittizio, assimilato al lavoro sommerso e particolarmente rilevante nella realtà italiana, nonché la previsione dell'adesione obbligatoria alla piattaforma, utile a garantire il coinvolgimento attivo di tutti gli Stati membri, e l'inclusione dell'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tra i compiti della piattaforma;

sebbene il Governo ritenga che la proposta non abbia un impatto finanziario significativo, sembra richiedere uno specifico approfondimento in sede di negoziato la stima dei costi annuali di funzionamento. Secondo la valutazione di impatto che accompagna la proposta, i costi per il personale della Commissione, l'organizzazione dei lavori della piattaforma e le riunioni ammonterebbero ad un massimo di 600.000 euro, mentre i costi operativi annuali connessi alle diverse attività realizzate dalla piattaforma non eccederebbero i 2,1 milioni di euro. La valutazione di impatto non indica tuttavia i parametri in base ai quali tali costi sono stati stimati, limitandosi a rinviare ai futuri programmi di lavoro della piattaforma;

non appaiono chiaramente definite nella proposta le modalità operative con le quali la piattaforma dovrà funzionare, che sono rilevanti sia in funzione dei risultati da raggiungere sia in funzione dei relativi costi. Non viene precisato, in particolare, se la piattaforma si concretizzi, ad esempio, in una rete informatica (come EURES) o in banche dati, né è esplicitamente rimessa alla Commissione europea l'individuazione, con propri atti, dei profili operativi e di dettaglio;

nella proposta non sono previsti gli obiettivi concreti che gli Stati membri

sono tenuti a raggiungere né, eventualmente, misure sanzionatorie per un impegno insufficiente nella partecipazione alla piattaforma;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale che sarà approvato dalla commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) siano chiaramente definite le modalità operative per il funzionamento della piattaforma, demandando eventualmente alla Commissione l'individuazione, con atti

delegati, dei profili di dettaglio necessari al riguardo;

2) siano fissati obiettivi concreti e misurabili che gli Stati membri sono tenuti a raggiungere attraverso la partecipazione alla piattaforma;

3) siano precisati e verificati parametri in base ai quali sono stati stimati dalla Commissione europea i costi annuali di funzionamento della piattaforma;

4) il Governo si adoperi presso le competenti sedi decisionali dell'UE affinché siano assunte ulteriori iniziative volte ad incoraggiare e sostenere l'azione degli Stati membri ai fini della prevenzione e del contrasto al lavoro sommerso, eventualmente utilizzando quale base giuridica, oltre agli articoli 151 e 153 del TFUE, anche l'articolo 114 del medesimo Trattato relativo al riavvicinamento delle regolamentazioni nazionali inerenti al funzionamento del mercato interno.